



**Regione Siciliana**  
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente  
Dipartimento dell'Urbanistica  
[dipartimento.urbanistica@certmail.regeione.sicilia.it](mailto:dipartimento.urbanistica@certmail.regeione.sicilia.it)

**Servizio 6 “Affari legali, Contenzioso, Ufficio Consultivo e Segreteria del Consiglio Regionale dell’Urbanistica (C.R.U.)”**

**Tel. 091 7077297**

via Ugo La Malfa 169 - 90146 Palermo

U.R.P.: tel. 091.7077982

[urp.urbanistica@regione.sicilia.it](mailto:urp.urbanistica@regione.sicilia.it)

Palermo, prot. n. **1036** del **23.01.26**

**OGGETTO:** Richiesta di interpretazione normativa e proposta di modifica legislativa in materia di recupero volumetrico delle verande e semplificazioni edilizie. Riscontro.

Alla Consulta Ordini degli Ingegneri Sicilia  
[ingegnerisicilia@ingpec.eu](mailto:ingegnerisicilia@ingpec.eu)

Con riferimento alla richiesta di codesta Consulta, pervenuta con nota prot. n. 88/2025 del 28/11/2025, assunta al protocollo generale di questo Dipartimento dell'Urbanistica al n.18370 del 28/11/2025, si rappresenta quanto segue.

Per quanto riguarda l'interpretazione dell'art. 5, comma 1, lett. d, n. 1, legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, si ritiene poter accogliere la tesi rappresentata da codesta Consulta. In particolare, il “*recupero volumetrico*” descritto dalla citata norma si riferisce, certamente e con chiarezza, ad interventi edilizi esistenti alla data del 31 dicembre 2023, fra i quali tuttavia, per quello che interessa il quesito oggetto di attenzione, non si annovera però la fattispecie del recupero volumetrico ex art. 20, legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.

Il legislatore siciliano, infatti, ha dedicato una specifica disposizione normativa alla citata ultima fattispecie, e ciò, con il n. 2 della medesima norma, ed in particolare, escludendosi ogni riferimento temporale circa la realizzazione dell'intervento edilizio, ne avalla il “*recupero abitativo*” con il solo limite di opere “*regolarmente realizzate*”. Qualora il legislatore regionale avesse voluto porre un limite temporale alla fattispecie di cui al n. 2, avrebbe potuto elencarla fra quelle di cui al n. 1, cosa che all'evidenza non è avvenuta.

Si consideri, inoltre, che tale volontà del legislatore si rinviene persino e proprio al comma 8, art. 20, legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, laddove, per quanto solo in materia di frazionamenti immobiliari, si fa riferimento espresso al possibile “*recupero abitativo*”.

In merito alla richiesta di intervento legislativo regionale circa le disposizioni di cui all'art. 23 *ter*, comma 1 *quater*, ultimo periodo, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, si rappresenta che questo Dipartimento ha già posto all'attenzione la questione al fine dell'avvio dell'*iter* normativo.

La Dirigente del Servizio

Arch. Silvia Casuccio

Il Dirigente Generale

Responsabile procedimento \_\_\_\_\_ (se non compilato è il dirigente preposto alla struttura organizzativa) Plesso “B”, Piano 3°, tel. 091.7077297 - Per comunicazioni in entrata utilizzare esclusivamente il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [dipartimento.urbanistica@certmail.regeione.sicilia.it](mailto:dipartimento.urbanistica@certmail.regeione.sicilia.it) - Orario e giorni di ricevimento: lunedì 9,00 - 13,00; mercoledì 15,00 - 17,00; venerdì 9,00 - 12,00.